



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO

Presidente

ENRICO SCODITTI

Consigliere - Rel.

LINA RUBINO

Consigliere

IRENE AMBROSI

Consigliere

PAOLO SPAZIANI

Consigliere

Responsabilità  
sanitaria -  
rivalsa nei  
confronti della  
struttura  
sanitaria

Ad. 9/2/2024 CC

Cron.

R.G.N. 1063/2020

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 1063/2020 R.G. proposto da:

AZIENDA POLICLINICO

elettivamente

domiciliato in

)

-ricorrente-

contro



, elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e

difende

-controricorrente-

nonchè contro

elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6329/2019 depositata il 21/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024 dal consigliere ENRICO SCODITTI

**Rilevato che:**

condannato dal Tribunale di Roma al pagamento della somma di Euro 804.159,59 oltre accessori in solido con Francesco Nucci ed in favore di per responsabilità sanitaria, e costituitosi tardivamente in quel giudizio con decadenza dalla facoltà di chiamare terzi in causa, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'Azienda Policlinico chiedendo che la convenuta fosse tenuta a manlevare e garantire l'attore di quanto avrebbe dovuto corrispondere alla Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l'attore. Con sentenza di data 21 ottobre 2019 la Corte d'appello di Roma accolse l'appello, accertando l'obbligo dell'Azienda



Policlinico a tenere indenne l'appellante da quanto tenuto a pagare alla per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, sulla scorta di Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015, che la qualificazione della manleva in termini di garanzia impropria, in quanto ricollegabile ad un titolo diverso da quello invocato dalla danneggiata nel giudizio presupposto, consentiva al soggetto l'esperimento di una autonoma azione allo scopo di essere tenuto indenne per il caso di condanna.

Ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda Policlinico

sulla base di un motivo e resistono con distinti controricorsi e E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria.

**Considerato che:**

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nel caso di azione di garanzia proposta in un giudizio distinto da quello in cui sia stata proposta la domanda principale è necessario che sussista in capo all'attore l'interesse attuale ad agire, il quale sorge solo in presenza del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna e che difettando al momento della proposizione dell'azione di garanzia il detto presupposto non vi era l'interesse ad agire al momento della domanda.

Il motivo è infondato. Va premesso che la carenza dell'interesse ad agire, in quanto condizione dell'azione, è rilevabile in ogni stato e grado, salvo il limite del giudicato (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 19268 del 2016). A quest'ultimo proposito, va rammentato che l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire non può essere compiuto nel giudizio di legittimità qualora esso comporti, in base alla prospettazione del ricorrente, una valutazione degli elementi



di fatto in precedenza non effettuata, perché non richiesta, dal giudice di merito, essendo la relativa questione ormai coperta dal giudicato implicito per non avere il giudice ravvisato alcun ostacolo processuale all'esame della domanda proposta (Cass. n. 26632 del 2006). La censura proposta non comporta un accertamento di fatto che il giudice del merito non abbia svolto ed implica esclusivamente lo scrutinio di una questione di diritto. Non si ravvisa pertanto, nel caso di specie, né un giudicato esplicito, né un giudicato implicito nei termini appena evidenziati.

La censura proposta, secondo cui all'epoca della proposizione della domanda non sussisteva un giudicato di condanna, sarebbe infondata già sulla base del semplice rilievo che, costituendo l'interesse ad agire una condizione dell'azione, esso può sopravvenire nel corso del giudizio, sicché è sufficiente che esso sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione *ab origine*, indipendentemente dal momento in cui si verifichi. Poiché però la censura può essere intesa anche quale denuncia dell'incompatibilità fra azione di rivalsa proposta in via autonoma ed assenza di giudicato, quale ipotesi tipica di carenza dell'interesse ad agire a prescindere dalla non sussistenza di quest'ultimo all'epoca della domanda, il motivo va ulteriormente scrutinato.

Il dispositivo della decisione impugnata subordina l'efficacia della rivalsa al giudicato e non alla mera condanna. Ciò che però la ricorrente denuncia è l'inconfigurabilità di un interesse ad agire in relazione ad un pregiudizio soltanto ipotetico. E' giurisprudenza costante il principio di diritto secondo cui nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo



giudizio di cognizione (fra le tante Cass. n. 19320 del 2018, n. 21013 del 2010, n. 12444 del 2003). La circostanza del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna non richiede ulteriori accertamenti di merito, dunque nulla osta alla subordinazione della pronuncia sulla rivalsa alla formazione del giudicato.

In realtà, l'interesse ad agire sarebbe configurabile anche in presenza di una pronuncia non costituente giudicato posto che, come si evince da Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015, l'unica differenza fra l'azione di rivalsa proposta nel giudizio sulla domanda principale e quella proposta separatamente è che solo nel primo caso il giudicato (di condanna) sul rapporto principale è opponibile al garante, mentre nel secondo caso l'accertamento sul rapporto principale si svolgerà senza il vincolo del giudicato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

### **P. Q. M.**

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di  
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di  
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro



7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2024

Il Presidente  
Dott. Giacomo Travaglino

